

**ATTI PARLAMENTARI: DDL 355 - ABOLIZIONE DEL VINCOLO DI
TRENTASEI MESI PER I SUPPLENTI - NELLA GIUSTA DIREZIONE
LETTURA E RIFLESSIONI DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

È in discussione, per la sua approvazione, alla VII Commissione del Senato, la proposta di legge relativa alla modifica del comma 131 della legge detta "Buona Scuola" in materia di contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA sulla scia di quanto stabilito nel Decreto Dignità.

Eliminare questa clausola che impedisce a chi ha lavorato per tre anni di continuare a lavorare con gli incarichi annuali e che aggira la normativa europea che pone un limite ai contratti a termine è assolutamente la giusta direzione, condivisa ampiamente dallo Snals. Infatti se un contratto è reiterato per più di tre annualità questa è la prova che quel rapporto di lavoro va convertito in un posto a tempo indeterminato.

La norma in oggetto, secondo la ratio del legislatore dell'epoca, non doveva costituire un problema, stante la regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo che sarebbero avvenute con continuità. Ma la realtà si è rivelata diversa e tale norma, nella sua definizione così come è rischia di lasciare senza lavoro numerosi docenti, con la perdita inevitabile del bagaglio di esperienza maturato negli anni.

La relazione dell'on. Barbaro espone con chiarezza le innumerevoli criticità di tale norma evidenziando la profonda ingiustizia di trattamento in essa contenuta perché costituisce l'esatto contrario di quanto indicato da tempo dall'Unione Europea: i tre anni di servizio a tempo determinato su posto vacante vanno considerati come soglia da valutare per l'assunzione a titolo definitivo e non come blocco da imporre per scongiurare questo diritto.

Come riportato nella relazione, infatti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuativo della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Su questi temi sono state discusse petizioni presso il Parlamento europeo e presentato un reclamo al Consiglio d'Europa; di recente è stata assunta la decisione di rivolgersi anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo, proprio per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente, educativo ed ATA con più di trentasei mesi di servizio svolto. La sentenza della Corte di giustizia europea

PER LE ULTIME NOVITA' VISITATE IL NOSTRO SITO
WWW.SNALSTS.BLOGSPOT.COM

assume importanza decisiva in quanto certifica che l'Italia ha abusato della reiterazione di contratti a tempo determinato del personale scolastico senza che siano stati previsti meccanismi di tutela dei lavoratori. Va precisato però che i trentasei mesi di servizio su posto vacante e disponibile devono essere stati prestati esclusivamente in una scuola statale; sono escluse le paritarie.

La proposta di legge del DDL 355 contiene due articoli. L'art. 1 si declina in tre commi: 131, 131 bis e 131 ter:

Nel comma 131 viene espressamente stabilito che se i docenti, il personale educativo e ATA hanno lavorato per più di tre anni con contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili hanno diritto ad essere stabilizzati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al capoverso 131-bis si stabilisce che alla scadenza del terzo anno di servizio, ai docenti, al personale educativo e ATA è attribuita la precedenza per la stipula di contratti a tempo indeterminato, nell'ambito delle graduatorie in cui risultino inseriti.

Il capoverso 131-ter inserisce una clausola di salvaguardia per tutti quegli insegnanti, quel personale educativo e ATA che, allo scadere dei tre anni di servizio, si trovino nell'impossibilità di conseguire la stabilizzazione a causa di carenza di posti.

Viene precisato nel disegno di legge che la norma tutela esclusivamente coloro che hanno maturato i tre anni di servizio su posto vacante e disponibile (destinatari della disposizione recata dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della citata direttiva 1999/70/CE) e non anche coloro che hanno prestato servizio per lo stesso periodo di tempo su posti meramente disponibili (non vacanti nell'organico di diritto, disposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze e approvato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri) o in supplenze temporanee. In tali ultime due ipotesi infatti, pur verificandosi di fatto la stessa evenienza («servizio prestato per 36 mesi anche non continuativi»), diversa ne è la causale. Nel caso dei posti vacanti e disponibili ricorre infatti la fattispecie prevista analiticamente dalla direttiva 1999/70/CE, nel caso dei posti disponibili in via di mero fatto o delle supplenze temporanee su posti di titolari assenti lo strumento del contratto a tempo determinato è invece utilizzato nel modo corretto (sono posti la cui esistenza è limitata all'anno scolastico o a un termine ancora più breve, legato al ritorno in servizio del titolare) e quindi non ricorrono gli estremi della tutela della direttiva europea.

L'abolizione del comma 131, secondo lo Snals è un primo passo: è un provvedimento che deve essere accompagnato da un solido e prolungato piano di assunzioni, misura imprescindibile per dare risposta ai tanti lavoratori docenti, educatori e ATA che da anni, con il proprio lavoro, danno un contributo fondamentale al funzionamento della scuola pubblica.

MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA PER L'A.S. 2019/20 – INCONTRO AL MIUR

Si è svolto il previsto incontro sul contratto della mobilità. Lo Snals ha chiesto ed ottenuto di analizzare la bozza del contratto consegnata, articolo per articolo, in

PER LE ULTIME NOVITA' VISITATE IL NOSTRO SITO
WWW.SNALSTS.BLOGSPOT.COM

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della Legge 249/1968 e della C.M. 241/1969

incontri calendarizzati con l'Amministrazione, ribadendo la assoluta necessità che il lavoro di stesura finale del contratto triennale sia ampiamente condiviso. L'Amministrazione, in apertura di incontro, ha espresso riserve sulla possibilità dei docenti di presentare annualmente la domanda di mobilità, quando non accontentati con l'assegnazione su scuola da loro esplicitamente richiesta, ma lo Snals ha subito chiarito di non concordare su questo punto ribadendo che, quindi, il docente non accontentato su scuola debba avere annualmente la possibilità di partecipare alla mobilità.

Lo Snals ha poi contestato l'introduzione dell'aliquota del 50% dei posti disponibili per i trasferimenti all'interno della provincia da posto di sostegno a posto comune, chiedendo, invece, che l'Amministrazione si faccia carico della formazione dei docenti di ruolo interessati al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno. Lo Snals ha, invece, ottenuto che l'assegnazione dei docenti ai posti situati in sedi ubicate in comuni diversi, rispetto a quello sede di organico, siano assegnati salvaguardando la continuità didattica ed il criterio del maggiore punteggio nella graduatoria di istituto.

CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA: LE BOZZE DEI DECRETI MINISTERIALI

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri l'atteso incontro al Miur sul prossimo concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria. In particolare, il Miur ha presentato alle OO.SS. le seguenti tre bozze di decreti ministeriali:

- 1) bozza del DM concernente le disposizioni sul concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame ed i relativi programmi;
- 2) bozza del DM concernente la tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;
- 3) bozza del DM concernente i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

Nei prossimi giorni i testi saranno trasmessi al CSPI per i prescritti pareri.

Il concorso avrà validità biennale (2020/2021 e 2021/2022) e sarà bandito a livello regionale per un totale di 10.183 posti solo nelle Regioni che presentano una effettiva vacanza e disponibilità di posti nell'organico dell'autonomia e nelle quali le graduatorie di merito del 2016 siano esaurite o non sufficientemente capienti.

Per accedere al concorso sarà necessario il diploma magistrale ed il diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguiti entro l'a.s. 2001/02, ovvero la laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo estero equipollente. Per i posti di insegnamento sul sostegno sarà necessaria la relativa specializzazione.

La bozza di Decreto ministeriale concernente le disposizioni sul concorso prevede che, nel caso in cui il numero dei candidati a livello regionale sia superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, possa esserci una prova preselettiva. A tal riguardo lo Snals ha chiesto di non prevedere prove pre-selettive di accesso. La procedura concorsuale si articolerà in una prova scritta (di 180 minuti e composta da tre quesiti) ed una prova orale.

PER LE ULTIME NOVITA' VISITATE IL NOSTRO SITO
WWW.SNALSTS.BLOGSPOT.COM

Per quanto riguarda la tabella di valutazione dei titoli lo Snals ha chiesto un adeguato riconoscimento al possesso della laurea in Scienze della formazione primaria (i titoli culturali e professionali saranno valutati fino ad un massimo complessivo di 20 punti) e l'abbassamento del punteggio minimo richiesto per superare sia la prova scritta che quella orale (da 28 punti a 24 punti).

Trieste, 05/12/2018

Il Segretario Provinciale
Franco De Marchi



PER LE ULTIME NOVITA' VISITATE IL NOSTRO SITO
WWW.SNALSTS.BLOGSPOT.COM

=====
Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della Legge 249/1968 e della C.M. 241/1969